



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Umberto Zanotti Bianco”



Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)

Sibari, 26/09/2021

Circolare n. 22  
A.S. 2021/22

A tutto il personale  
Atti/Albo

**OGGETTO : Norme Comportamentali personale Docente. Disposizioni sul rispetto dell’orario di servizio da parte di tutto il personale.**

Nel dare inizio al nuovo anno scolastico appare utile ricordare ai docenti e a tutto il personale in servizio presso questa istituzione scolastica i doveri derivanti dal CCNL SCUOLA.

Gli obblighi di servizio del personale docente sono funzionali allo svolgimento dell’orario previsto dal piano dell’offerta formativa di istituto e sono finalizzati alle attività di insegnamento e di tutte quelle necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi.

I docenti devono aver cura di non lasciare classi scoperte per nessun motivo. E’ fatto obbligo di raggiungere la classe almeno **cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni nella prima ora** di servizio. I docenti stessi si trasferiranno nelle classi successive con la massima sollecitudine al suono della campanella di fine lezione. I docenti, inoltre, avranno cura di **NON** consentire l’uscita degli alunni dalla classe durante **la prima ora** di lezione e durante **l’ora successiva alle pause di socializzazione**, tranne casi eccezionali. Gli alunni dovranno uscire dall’aula non più di uno per volta.

Al termine delle lezioni i docenti lasceranno l’aula, insieme agli allievi, al suono della campanella. **In caso di eventuale ritardo** nel giungere sul posto di lavoro, il docente dovrà darne immediata comunicazione ufficiale scritta (mediante mail o fonogramma telefonico) all’ufficio personale della segreteria e ai collaboratori della Dirigenza che, quotidianamente, hanno il compito di rilevare gli eventuali ritardi dei docenti in servizio alla prima ora, consultando l’apposito registro delle firme o gli uffici, al fine di organizzare le dovute sostituzioni.

I motivi del ritardo vanno adeguatamente giustificati con comunicazione scritta e con eventuali certificati che attestino l’impossibilità di raggiungere la sede scolastica in orario.

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero secondo le esigenze d’Istituto, con tempi e modalità concordate con gli uffici di vicepresidenza.

La puntualità di un insegnante nel rispettare il suo orario di servizio e garantire la sua presenza in classe 5 minuti prima dell’arrivo degli studenti, soprattutto per quanto riguarda la prima ora giornaliera di lezioni,





non rappresenta solo un aspetto deontologico e di rispetto del contratto nazionale della scuola, ma, altresì, rappresenta il dovere di vigilanza nei confronti degli alunni.

La responsabilità giuridica dell'insegnante, già ricordata con direttiva n. 28 del 19 settembre 2021 e alla quale si rinvia, è regolata dall'art.61 della Legge n. 312/80, in cui si ritiene colpevole il docente per i danni che possono essere arrecati dagli alunni solo nel caso di comportamenti dolosi o di colpa grave nell'esercizio della vigilanza (cc art. 2048, c.d. “**culpa in vigilando**”). Qualora il docente ritardi la sua entrata a scuola, non avendo avvisato alcuno del suo ritardo, è da ritenersi comportamento doloso e, pertanto, colpevole della mancata vigilanza degli alunni.

Medesima **puntualità** deve essere assicurata ai Consigli di Classe, ai Collegi Docenti, riunioni dipartimentali, programmazione pomeridiana, ecc, l'inosservanza di quanto sopra rappresenta non solo mancanza di rispetto verso il Dirigente ed i colleghi, ma potrebbe comportare lo slittamento delle attività programmate ad una data successiva con conseguente grave disagio per l'intera comunità scolastica.

**Il docente con ore a “disposizione”** per obbligo di servizio deve essere presente nei locali dell'istituto per consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.

In ultimo, ma non di minore importanza, si esortano tutti i dipendenti al rispetto del proprio orario di lavoro, in caso contrario, l'assenteismo non giustificato e **addirittura la falsa attestazione della presenza in servizio**, oltre a costituire danno erariale (da segnalare alla competente Corte di Conti), costituiscono illeciti disciplinari, trattandosi di gravi inadempimenti degli obblighi di diligenza e fedeltà del dipendente integrando anche il delitto di truffa aggravata (ex art. 640 c.p.). Sul punto è intervenuto il [D.lgs. 116/2016](#), che in particolare, si occupa dell'assenteismo fraudolento, quale giusta causa di licenziamento, precisandone gli elementi costitutivi mediante aggiunta del comma 1-bis all'art. 55-quater del TU del pubblico impiego che così recita: “*costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta*”.

Si confida nel consueto senso di responsabilità e collaborazione di cui il personale tutto ha sempre dato prova per fare in modo che questo Istituto Comprensivo possa distinguersi per serietà e professionalità e continui a formare i giovani allievi ai principi irrinunciabili di congruità, trasparenza e integrità.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Giuseppe Antonio SOLAZZO**

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

